



Comune di  
**MARINA DI GIOIOSA IONICA**  
Città Metropolitana di Reggio Calabria  
[www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it](http://www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it)

Registro Generale N. 3

COPIA

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 3 del 11-01-2022**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE ACCESSO DEL PUBBLICO AL PALAZZO MUNICIPALE FINO A REVOCA**

### IL SINDACO

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di gennaio,

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTO** l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126), pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021 in forza del quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

**VISTI** i Decreti Legge del

- 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

#### **VISTA**

- la Legge 18 dicembre 2020, n. 176
- la legge 12 marzo 2021, n. 29
- la legge 06 maggio 2021 n. 61
- la legge 28 maggio 2021, n. 76
- legge 17 giugno 2021, n. 87
- la legge 16 settembre 2021, n. 126 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
- la legge 24 settembre 2021, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111

**VISTI** i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021, del 2 marzo 2021, del 17 giugno 2021, del 10 settembre 2021, del 23 settembre 2021, del 12 ottobre 2021 e del 17 dicembre 2021;

## **DATO ATTO**

che con ordinanza n. 4 del 9 gennaio 2022 il Presidente della Regione Calabria ha, tra l'altro, disposto che nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica si applichino, per un periodo di 10 giorni, dal 10 gennaio e fino a tutto il 19 gennaio 2022, le misure inerenti alla c.d. "zona arancione", secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all'art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;

che la medesima citata ordinanza espressamente prevede che, qualora se ne ravvisasse l'urgente e immediata necessità, i Sindaci, quali Autorità Sanitarie Locali nei rispettivi territori, possono procedere all'adozione di ulteriori propri provvedimenti, a tutela della salute pubblica, in misura utile ad evitare assembramenti e diffusione del contagio;

**RITENUTO** di disporre, quale misura di contenimento delle occasioni di contagio, la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, fatta eccezione per i casi e le modalità più sotto descritti;

**RICHIAMATE**, in proposito, le precedenti ordinanze sindacali con le quali si è provveduto alla limitazione dell'accesso agli uffici comunali;

**RITENUTO URGENTE**, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere ancora particolarmente diffusivo dell'epidemia, della mutata condizione degli organici del personale in servizio, adeguare e ottimizzare le misure già assunte in materia di accesso agli uffici comunali allo scopo, da una parte, di tutelare la salute dei dipendenti e, dall'altro, di garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali nonché un'adeguata capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

## **RICHIAMATI**

- il d. lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, nello specifico, gli articoli 50 e 54;

**VISTI** gli artt. 50, comma 5, e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## **ORDINA**

1. E' disposta la chiusura al pubblico del palazzo comunale fino a revoca. L'accesso al palazzo e agli uffici comunali è consentito **solo per il trattamento di affari urgenti, sempre previo appuntamento da fissare con congruo anticipo attraverso i canali telematici o telefonici.**

L'utenza dovrà fruire delle informazioni e dei servizi mediante i canali telematici e informatici messi a disposizione dall'Amministrazione. In ogni caso, l'entrata nei singoli uffici deve avvenire in forma contingentata, nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento dell'epidemia. Agli utenti è consentito accedere ai locali del palazzo comunale solo previa:

- misurazione della temperatura corporea mediante termoscanner da effettuarsi all'ingresso del palazzo;
- sottoscrizione di apposita autocertificazione finalizzata al censimento giornaliero degli ingressi.

2. E' demandato al segretario comunale, sentiti i responsabili dei servizi, di procedere con immediatezza a tutti i necessari conseguenti provvedimenti organizzativi funzionali a dare operatività a quanto disposto al precedente punto curando, in particolare:

- di approntare idoneo servizio di vigilanza, accoglienza e informazione del pubblico, da collocarsi al piano terra del palazzo, composto da almeno due unità di personale di cui almeno una appartenente al Corpo di polizia municipale;
- di attivare con urgenza quanto necessario per consentire al pubblico, il più possibile, l'accesso telematico ai servizi, alle istanze e alle informazioni.

#### **INVITA**

tutti i cittadini:

- a non recarsi presso gli uffici comunali se non in caso di improrogabili e urgenti necessità;
- a rispettare le raccomandazioni igienico sanitarie affisse all'ingresso degli uffici, indossando i DPI (dispositivi di protezione individuale);
- a richiedere qualunque tipo di prestazione o servizio utilizzando i recapiti e i servizi telematici presenti sul sito istituzionale dell'Ente;
- ad evitare assembramenti presso i locali comunali e a sostare, in caso di attesa, all'esterno della struttura municipale;

### **DISPONE**

che tutti i dipendenti comunali si attengano con scrupolo alle prescrizioni impartite;  
la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale, sul sito istituzionale dell'Ente nonché in altri luoghi del territorio comunale in modo da assicurarne la più ampia diffusione;

### **AVVERTE**

- che la presente ordinanza ha decorrenza immediata;
- che l'eventuale incauta inosservanza della presente ordinanza che dovesse originare pregiudizio alla salute pubblica sarà perseguita ai sensi di legge;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Calabria – Sezione Reggio Calabria nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

### **IL SINDACO**

*F.to Avv. FEMIA GIUSEPPE*

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Marina di Gioiosa Ionica per giorni 15 (quindici) consecutivi dal 12-01-2022 al 27-01-2022

Cron. n. 28

Marina di Gioiosa Ionica lì, 12-01-2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*F.to*